

**Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria**

(ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008)

Il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di datore di lavoro della ditta \_\_\_\_\_, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sig. \_\_\_\_\_,

**nomina**

il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ medico competente della propria azienda ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81, impegnandosi affinché ciascun lavoratore venga informato sul nome, cognome, domicilio o recapito telefonico del medico competente.

**Obblighi ed attribuzioni del medico competente**

Il medico competente nominato:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25 comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008)
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25 comma 1 lett. b – art. 41 del D.Lgs. 81/2008);
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (art. 25 comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/2008);
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25 comma 1 lett. d del D.Lgs. 81/2008);
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto (art. 25 comma 1 lett. e del D.Lgs. 81/2008);
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 25 comma 1 lett. g del D.Lgs. 81/2008);
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (art. 25 comma 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008);
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 comma 1 lett. i del D.Lgs. 81/2008);
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 lett. m del D.Lgs. 81/2008);
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 25 comma 1 lett. n del D.Lgs. 81/2008);
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (art. 25 comma 1 lett. l del D.Lgs. 81/2008);
- viene consultato dal datore di lavoro nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 comma 1 lett. d del D.Lgs. 81/2008);

- viene informato dal datore di lavoro sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro, sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, sui dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni e quelli relativi alle malattie professionali, sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18 comma 2 lett. a-b-c-d-e del D.Lgs. 81/2008);
- partecipa e collabora alla valutazione dei rischi (art. 28 comma 2 lett. e art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/2008);
- partecipa alla riunione periodica, ove prevista (art. 35 comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/2008);
- entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 comma 1 del D.Lgs. 81/2008);
- viene sentito dal datore di lavoro al fine di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008);
- è vincolato alla segretezza delle informazioni ricevute durante il periodo di nomina.

Il medico competente, dott./dott.ssa \_\_\_\_\_ dichiara, sotto la propria responsabilità:

- ♦ di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008;
- ♦ di svolgere la propria opera in qualità di:
  - dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  - libero professionista;
  - dipendente del datore di lavoro.
- ♦ di essere al corrente delle sanzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 81/2008.

Le modalità di effettuazione della sua attività (ubicazione ed accesso alle unità lavorative, frequenza di intervento, comunicazione del referente aziendale, etc.) saranno specificate in un documento a parte (protocollo sanitario). La durata della presente nomina è annuale, rinnovabile automaticamente con accordo scritto di entrambe le parti. In caso di disdetta da una delle due parti, la comunicazione dovrà avvenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni. Gli aspetti economici sono precisati in altro documento da considerarsi parte integrante della presente nomina. Il medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti (che sarà cura della ditta/azienda/attività individuare sulla base delle indicazioni del medico stesso), e potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di sua competenza, delle indagini diagnostiche e degli accertamenti clinici e biologici ritenuti necessari.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del datore di lavoro della ditta

Timbro e firma del medico competente  
per presa visione ed accettazione

dott./dott.ssa \_\_\_\_\_